

## **COMUNE DI MOENA**

– Provincia di Trento –

### **REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE**

#### **ARTICOLO 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.**

1. In base al 3° comma dell'articolo 4 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 e s.m., il Comune di Moena, con questo regolamento, disciplina l'uso diretto del suo stemma e del suo gonfalone ed i casi, le condizioni e le modalità per concedere anche ad altri l'utilizzo dello stemma comunale.

#### **ARTICOLO 2 – USO DELLO STEMMA DA PARTE DEL COMUNE E DI ENTI COMUNALI.**

1. Il Comune riproduce il suo stemma su tutti gli atti ed i documenti in genere - cartacei ed informatici – attraverso i quali esprime e manifesta le sue attività, quali i siti Internet, carta d'ufficio, deliberazioni, provvedimenti, inviti, avvisi pubblici, manifesti per iniziative che il Comune organizza direttamente, e simili.
2. Il Comune pone il suo stemma, realizzato con i materiali più adeguati, sugli edifici di sua proprietà destinati ad uffici pubblici o ad uso pubblico, sugli automezzi comunali adibiti a servizi pubblici, su targhe, medaglie ed altri simili oggetti di rappresentanza.
3. Infine, il Comune di Moena – con la deliberazione istitutiva e secondo apposita convenzione – concede che il suo stemma venga utilizzato da parte delle sue istituzioni, delle sue aziende speciali, delle società e delle aziende consortili alle quali il Comune partecipa.

#### **ARTICOLO 3 – CONCESSIONE AD ALTRI DELL'USO DELLO STEMMA DEL COMUNE.**

1. La giunta può concedere l'utilizzo dello stemma comunale anche ad altri soggetti che presentino esplicita richiesta in tal senso.
2. L'uso dello stemma comunale viene concesso gratuitamente, secondo le altre condizioni stabilite nel successivo articolo 4, a gruppi, associazioni ed enti che hanno sede a Moena e che sono finanziate in tutto o in parte dallo stesso Comune perché operano senza fini di lucro, per lo più su base di volontariato, a beneficio della comunità con opere, attività, servizi, manifestazioni o simili, quali, ad esempio: il corpo dei vigili del fuoco volontari, le

associazioni culturali, ricreative e sportive, il comitato per le manifestazioni, circoli sociali, associazioni cooperativistiche e così via.

3. L'uso dello stemma comunale può essere concesso anche ad altri soggetti che operano per fini di lucro dietro il pagamento di un corrispettivo *una tantum* o anche ricorrente che viene determinato dalla giunta col provvedimento di concessione.
4. La giunta può inoltre prescrivere che lo stemma comunale venga riprodotto, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune, nel materiale diretto a pubblicizzare ed a divulgare manifestazioni od iniziative che siano sostenute o patrocinate dal Comune di Moena.

#### **ARTICOLO 4 – CONDIZIONI E MODALITÀ PER L'UTILIZZO DELLO STEMMO COMUNALE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI.**

1. La giunta concede ad altri soggetti l'uso dello stemma comunale e queste condizioni e con queste modalità:
  - a) il soggetto interessato, o il suo rappresentante legale, deve presentare al Comune espressa richiesta scritta, indicando le caratteristiche dell'attività che svolge, le finalità della richiesta ed una persona fisica responsabile alla quale il Comune possa fare riferimento per ogni esigenza;
  - b) la giunta decide sulla richiesta con provvedimento motivato, e stabilisce le condizioni, l'eventuale durata e l'eventuale corrispettivo della concessione, nel rispetto di questo regolamento e delle norme di legge vigenti in materia;
  - c) il sindaco comunicherà il provvedimento della giunta al richiedente invitandolo, qualora la sua richiesta sia stata accolta, a firmare l'atto di concessione e ad assumersi, con la firma, l'impegno ad accettare espressamente tutte le condizioni stabilite dal regolamento e dal provvedimento di concessione;
  - d) il concessionario potrà quindi riprodurre in tutti gli atti previsti dalla concessione – insieme con la propria denominazione legale o con i propri dati identificativi - lo stemma del Comune di Moena con i suoi colori ufficiali o anche soltanto in due colori (ad esempio: in bianco e nero), ma rispettandone comunque le caratteristiche, secondo il *cliché* che il Comune dovrà mettergli a disposizione;
  - e) il richiedente deve assumersi tutte le spese necessarie per la concessione.

#### **ARTICOLO 5 – VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE.**

1. A chi fa uso dello stemma del Comune di Moena senza la concessione necessaria o viola il presente regolamento, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla deliberazione consiliare n. 18/2 del 19.03.2002, che consiste nel pagamento di una somma

attualmente variabile da un minimo di € 38,74 ad un massimo di € 516,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale se la violazione costituisce reato.

2. La giunta comunale potrà inoltre revocare la concessione data ad altri soggetti per utilizzare lo stemma comunale quando vengano meno le ragioni che l'hanno motivata o quando accerti violazioni da parte del concessionario.

#### **ARTICOLO 6 – USO DEL GONFALONE DEL COMUNE.**

1. Spetta al sindaco disporre l'uso del gonfalone del Comune in tutte le circostanze previste od ammesse dalla legge, e precisamente:
  - a) esposizione del gonfalone, accanto alla bandiera nazionale ed a quella europea, all'interno del municipio ed anche all'esterno, nelle ricorrenze e nelle occasioni previste dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 e dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, ed in particolare nei giorni di riunione del consiglio comunale;
  - b) esibizione del gonfalone a manifestazioni o cerimonie di particolare solennità, siano esse di carattere nazionale, internazionale, regionale, provinciale, comunale o locale, con esclusione, in ogni caso, delle manifestazioni politiche di parte.
2. In tutti questi casi, si devono rispettare le norme del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 sui posti d'onore riservati alla bandiera nazionale ed a quella europea, precisando che il gonfalone del Comune dovrà seguire, nell'ordine, anche quelli – se fossero presenti - della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento.
3. Il sindaco dispone che, in occasione di manifestazioni o cerimonie, il gonfalone del Comune sia portato dagli agenti della polizia municipale oppure, soltanto nei casi di assoluta impossibilità da parte di questi, dai vigili volontari del fuoco di Moena, alla cui attività il Comune contribuisce in via istituzionale e ricorrente, senza che questi possano richiedere alcun compenso specifico al Comune. Chi reca il gonfalone deve comunque indossare l'uniforme di servizio.

#### **ARTICOLO 7 – RINVIO.**

1. Per tutto ciò che non è previsto in questo regolamento, si rinvia alle norme sulla materia contenute nelle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni e nei loro regolamenti di esecuzione, nonché alle norme nazionali richiamate nell'articolo precedente per l'uso del gonfalone, alle Circolari del Ministro dell'interno n. F.L. 21/98 dell'1 luglio 1998 e n. F.L. 9/99 dell'11 febbraio 1999 ed alle disposizioni che di volta in volta dovesse emanare il Commissario del Governo nella provincia di Trento.